



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO

del Tribunale di V E N E Z I A

dr.ssa Paola Ferretti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 30.12.15

da: l **T**

ricorrente



Elettivamente domiciliato in Marano di Mira presso lo SLAIPROLCOBAS e rappresentato e difeso dall'avv. Pablo Bottega per mandato telematico.

contro: PROJECT IMPIANTI s.r.l.

resistente contumace

e contro: IMPIANTI NAVALI s.r.l.

resistente

Elettivamente domiciliato in Venezia presso lo studio dell'avv. Roberta Rispoli e rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gentile del Foro di Torre Annunziata e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.

nonché contro: FINCANTIERI s.p.a.

resistente

Elettivamente domiciliato in Venezia presso lo studio dell'avv. Ferdinando Trivellato che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso notificato.

e contro: IDAL GROUP scarl

terza chiamata



Elettivamente domiciliato in Venezia presso lo studio dell'avv. Roberta Rispoli e rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gentile del Foro di Torre Annunziata e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.

IN PUNTO: pagamento somme

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi poi riuniti per connessione oggettiva, il sig. T riferiva di avere lavorato alle dipendenze della ditta Project Impianti srl dal 2.7.12 al 31.1.14 e alle dipendenze della ditta Impianti Navali srl dal 3.2.14 al 19.12.14 con inquadramento nel 1° livello del ccnl Metalmeccanico; di essere stato impiegato in entrambi i rapporti nell'appalto affidato alle due datrici di lavoro da Fincantieri spa presso il cantiere di Marghera; di essere stato adibito a mansioni esclusive di saldatore e in particolare alla saldatura cd "a filo", "ad elettrodo" ed a "CO2" di travi e pannelli costituenti l'intelaiatura della nave; di avere lavorato per 8 ore al giorno per cinque gg la settimana prestando anche lavoro straordinario in alcune occasioni per una o due ore; di avere lavorato nelle giornate di sabato e/o di domenica ed in particolare nelle seguenti giornate: 19/01/2013 per n.5 ore, 26/01/2013 per n.5 ore, 02/02/2013 per n.6 ore, 09/02/2013 per n.6 ore, 03/03/2013 per n.5 ore, 10/08/2013 per n.5 ore, 31/08/2013 per n.5 ore, 14/09/2013 per n.5 ore, 06/10/2013 per n.6 ore, 26/10/2013 per n.5 ore, 09/05/2013 per n.5 ore nel corso del rapporto con Project Impianti nonché nelle giornate del 24.5.14 per 5 ore, del 31.5.14 per 6 ore, del 19.7.14 per 8 ore, del 20.7.14 per 10 ore, del 2.8.14 per 6 ore, del 6.9.14 per 8 ore e del 7.9.14 per 6 ore nel corso del rapporto di lavoro con Impianti Navali s.r.l.

Tanto esposto in fatto, rivendica il proprio diritto all'inquadramento nel 4° livello o in subordine nel 3° livello in relazione alle mansioni di fatto svolte nonché al pagamento delle differenze retributive



derivanti dal superiore inquadramento e a titolo di retribuzione del lavoro straordinario svolto e chiede la condanna di Project Impianti srl nonché ex art. 1676 c.c. e 29 d.lgs 276/03 della committente Fincantieri ex art. 29 d.lgs 276/03 in solido con la datrice di lavoro al pagamento della somma di € 6.294,06 e la condanna di Impianti Navali srl nonché ex art. 1676 e 29 d.lgs 276/03 della committente Fincantieri al pagamento della somma di € 5.058,38.

La società Project Impianti non si è costituita mentre si è costituita la società Impianti Navali s.r.l. per eccepire la nullità del ricorso per genericità della allegazione delle ragioni della domanda nonché per omessa notificazione dei conteggi prodotti e per contestare la fondatezza del ricorso sia in merito al superiore inquadramento – al riguardo allegando che il ricorrente fu impiegato come carpentiere e svolse mansioni di saldatore solo dall'ottobre 2014 per le quali è stato retribuito secondo le tabelle del 3° livello correttamente assegnato in relazione alle mansioni in concreto svolte di saldatore esecutivo senza interpretazione di disegni o di guida e controllo di altri lavoratori – sia in merito all'orario di lavoro che fu quello risultante dai cedolini paga dai quali emerge che la prestazione in giornate di sabato o domenica per un numero di giorni ed ore inferiore a quello indicato in ricorso e, in particolare, il 25 e 31.5.14 per due ore, il 19.7.14 per 3 ore, il 2.8.14 per due ore e il 6 e 7.9.14 per due ore.

Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda ed ha svolto domanda riconvenzionale diretta alla restituzione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di trasferta e non dovute - avendo il ricorrente sempre lavorato nel cantiere per il quale fu assunto - per un importo di € 1.905,68.

Il ricorrente ha contestato la domanda riconvenzionale sostenendo che le somme erogate non possono essere imputate ad indennità di trasferta ma devono essere imputate a retribuzione (dello straordinario svolto) corrisposta sotto forma di trasferta al fine di lucrare sulla minore contribuzione e che comunque non è legittima la restituzione dell'eventuale indebito se non sia provata la riconoscibilità dell'errore.

Si è costituita in entrambi i giudizi la società Fincantieri affermando quanto al rapporto con Project Impianti srl, di avere saldato ogni debito connesso all'appalto intercorso con Idal Group scarl quale prima



appaltatrice e consorziata della datrice di lavoro Project Impianti srl prima e della Impianti Navali srl poi relativo alla costruzione nr. 6203 consegnata il 28.10.14; che prima del 18.2.13 non furono commissionati lavori alla Project Impianti così che il ricorrente non può avere lavorato in ambito appalto Fincantieri prima di quella data così come non può avervi lavorato dopo la consegna della nave il 28.10.14. Ha eccepito il beneficium excussionis delle datrici di lavoro ed ha formulato nei loro confronti e nei confronti di Idal Group scarl domanda di manleva, anche in forza delle condizioni generali di appalto, di quanto la società fosse condannata a corrispondere al ricorrente. Ha pertanto chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in manleva sia di Project Impianti srl che di Idal Group scarl.

Si è tardivamente costituita Idal Group scarl opponendosi all'accoglimento del ricorso e della domanda di manleva formulata nei propri confronti da Fincantieri spa affermando di essere estranea al rapporto intercorso tra il ricorrente e la sua datrice di lavoro Project Impianti s.r.l.

Escussi i testi introdotti dalle parti, la causa è stata decisa in via non definitiva all'udienza del 31.5.17 accertandosi il diritto del ricorrente all'inquadramento nella 3° categoria del ccnl Industria Metalmeccanica Privata con condanna delle società Project Impianti s.r.l. e Impianti Navali s.r.l. – ciascuna per il periodo di propria competenza – nonché di Fincantieri spa in solido a corrispondere al ricorrente le differenze retributive riferite al superiore livello di inquadramento e con rigetto delle altre domande.

La causa è stata poi rimessa sul ruolo e definitivamente decisa all'esito della disposta ctu contabile e successiva integrazione della stessa alla udienza del 16.5.18.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dopo la sentenza non definitiva n. 323 del 31.5.17, è stata disposta ed eseguita una ctu finalizzata alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente sulla base dei documenti di causa e delle decisioni assunte con il provvedimento non definitivo.



Il dr. Zito, a ciò incaricato, ha risposto al quesito quantificando le somme dovute al T in relazione al superiore inquadramento accertato e al periodo dal gennaio 2013 alla 19 dicembre 2014 evidenziando di non aver potuto calcolare la differenza per il periodo dal 2 luglio 2012 al 31.12.12 non avendo la disponibilità delle buste paga non presenti in atti e non prodotte neppure dopo la richiesta fatta dal ctu ai ctp.

Il ctu ha elaborato due ipotesi di conteggio: una che non tiene conto delle somme erogate a titolo di trasferta italia e l'altra che ne tiene conto detraendole dal dovuto.

Tale seconda ipotesi è quella corretta dato che nel provvedimento non definitivo si è accertato che l'importo erogato alla voce Trasferta Italia andasse *qualificato come retribuzione ulteriore rispetto al minimo contrattuale non ripetibile ma detraibile dalle differenze retributive dovute in relazione al superiore inquadramento qui accertato.*

Pertanto resta qui accertato che le differenze retributive dovute al ricorrente per il periodo da gennaio 2013 a gennaio 2014, ammontano a complessivi 2.679,06 euro a carico della Project srl mentre non ve ne sono per il periodo da febbraio 2014 a settembre 2014 avendo il ricorrente percepito dalla Impianti Navali srl 103,80 euro in più di quelli dovuti .

All'esito del primo elaborato peritale è stata accolta la richiesta della difesa attorea di integrazione dei conteggi predisposti dal ctu tenendo conto del fatto che il lavoratore avrebbe lavorato 8 ore giornaliere e non la inferiore misura indicata nelle buste paga allegate sub doc.2 di parte ricorrente. In effetti con il provvedimento non definitivo è stata respinta la domanda del T di accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario ma nulla si è detto in merito all'orario svolto sull'errato presupposto che la retribuzione corrisposta al T fosse sempre stata relativa ad un orario di lavoro ordinario. Esaminando le buste paga prodotte emerge invece che il T è stato retribuito per un numero di ore inferiore al normale orario contrattuale così che si deve in questa sede procedere ad accertare l'orario ordinario svolto dal ricorrente: tale orario deve essere accertato nella misura di otto ore giornaliere per cinque giorni la



settimana – fermo restando quanto già evidenziato nella sentenza non definitiva in merito alla non adeguata prova dello svolgimento di prestazioni straordinarie.

Si è provveduto pertanto a richiedere al CTU una integrazione dei conteggi già depositati rielaborandoli *“tenendo conto della retribuzione dovuta per l’orario ordinario contrattuale dovuto sulla base dell’inquadramento riconosciuto detraendo dallo stesso gli importi retributivi pagati come risultanti dalle buste paga in atti nonché gli importi erogati a titolo di trasferta Italia.”*

Con la richiesta integrazione il dr. Zito ha quantificato le differenze retributive a credito del ricorrente in € 4810,23 a carico di Project Impianti e in € 971,19 a carico di Impianti Navali srl.

Pertanto le due società convenute, e Fincantieri spa in solido con ognuna, vanno condannate a corrispondere al ricorrente le somme per ciascuna ora indicate oltre accessori di legge dal maturato al saldo.

Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, sono a carico delle convenute in solido tra loro e ciascuna per la quota di un terzo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

Accertato il diritto del ricorrente all’inquadramento nella 3° categoria del ccnl Industria Metalmeccanica Privata, per l’effetto condanna le società Project Impianti s.r.l. e Impianti Navali s.r.l. – ciascuna per il periodo di propria competenza – e Fincantieri spa in solido con le predette - a corrispondere al ricorrente, quanto a Project Impianti srl, € 4810,23 e, quanto a Impianti Navali srl, € 971,19 oltre accessori di legge dal maturato al saldo.



Le spese di CTU, come già liquidate, e le spese di patrocinio attoreo, liquidate in € 3.000 oltre accessori, sono a carico solidale delle convenute e di ciascuna per un terzo nella ripartizione interna con distrazione a favore del procuratore attoreo dichiaratosi anticipatario.

VENEZIA, 16 maggio 2018

IL GIUDICE

